

BOZZE DI STAMPA
11 dicembre 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
(2740)

EMENDAMENTO

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «altresì applicate,» inserire le seguenti:
«se ritenute necessarie,».*

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

GIARRUSSO

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge 2740-A;

considerato che:

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, recepisce sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione antimafia nella propria Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia ed appare pertanto necessario procedere alla sua approvazione prima dello scadere della Legislatura in corso;

impegna il Governo,

in sede di applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché le speciali misure di protezione, come ridefinite dal testo in esame, siano applicate altresì a tutela a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

MINEO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, BAROZZINO,
PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Art. 8.

8.1

MINEO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, BAROZZINO,
PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Le misure di tutela, di cui all'articolo 5, sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.

2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica».
